

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO “INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE” DI CUI ALL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50

Emanato con Decreto Rettorale del 6 luglio 2021, n. 821

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato in attuazione dell’articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato «Codice»), ha per oggetto i criteri di accantonamento, di ripartizione e di liquidazione delle risorse del fondo per “Incentivi per funzioni tecniche” (d’ora in poi denominato Fondo) previsto dal predetto articolo 113.

Art. 2

Ambito di applicazione del regolamento

1. Il Fondo di cui all’art. 1 è costituito dall’accantonamento della percentuale variabile, in relazione ai criteri individuati al successivo art. 3, e comunque non superiore al 2%, dell’importo posto a base di gara di un’opera o lavoro, fornitura, servizio, per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell’Ateneo esclusivamente per le attività:
 - di responsabile unico del procedimento
 - di verifica preventiva dei progetti
 - di programmazione della spesa per investimenti
 - di predisposizione e di controllo delle procedure di gara
 - di direzione dei lavori
 - direzione dell’esecuzione
 - di collaudo tecnico-amministrativo
 - di esecuzione dei contratti pubblici
 - di verifica di conformità,
 - di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli appalti relativi a servizi e forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. Sono esclusi dall’incentivo le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie, con eccezione di quelle che presentino carattere di particolare complessità la quale, in concreto, va verificata dall’Amministrazione sulla base di una manifestazione valutativa da parte del dirigente responsabile.

3. Sono, altresì, esclusi dall'incentivo tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice (affidamenti diretti).

Art. 3

Determinazione della percentuale di accantonamento

1. Al personale dell'Ateneo è distribuita, come incentivo, la percentuale dell'80% delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, così come disposto dall'art. 113, comma 3 del Codice.
2. Il restante 20% delle risorse del Fondo è destinato all'acquisto da parte dell'Ateneo di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Una parte delle risorse di cui al comma 2 può essere utilizzata per l'attivazione presso l'Ateneo di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con l'Ateneo.

Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, che non siano riconducibili ad errori di progettazione dei tecnici interni, le risorse finanziarie destinate al fondo sono ricalcolate sulla base del nuovo importo posto a base di gara.

4. Il Fondo verrà costituito nelle misure indicate nella tabella che segue.

	A	B = A *80%
Lavori e forniture	Fondo	Quota compensi
Da € 0 a € 40.000	0	0
Da € 40.000 € 1.000.000	2,00%	1,60%
Da € 1.000.001 a soglia comunitaria	2,00%	1,60%
Oltre soglia comunitaria	1,80%	1,36%
Forniture beni		
Da € 0 a € 40.000	0	0
Da € 40.000 a soglia comunitaria	2,00%	1,60%
Oltre soglia comunitaria	1,80%	1,36%
Forniture servizi		
Da € 0 a € 40.000	0	0

Da € 40.000 a soglia comunitaria	2,00%	1,60%
Oltre soglia comunitaria	1,80%	1,36%

Art. 4

Conferimento degli incarichi e soggetti destinatari dell'incentivo.

1. Gli affidamenti degli incarichi sono conferiti mediante provvedimento dirigenziale di costituzione del gruppo di lavoro su proposta del singolo RUP e secondo il principio di rotazione, ove possibile. Il provvedimento deve indicare:

- a) il nominativo del RUP;
- b) il nominativo degli altri soggetti che svolgono le funzioni indicate all'art. 2 comma 1 del Regolamento;
- c) i compiti assegnati a ciascuno;
- d) i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni;
- e) le aliquote di ripartizione delle risorse accantonate nel Fondo secondo quanto disposto agli articoli successivi.

2. Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono il ruolo di RUP, gli incaricati dell'Ufficio della direzione lavori, di collaudatore nel caso di lavori pubblici, se fornitura/servizi di Direttore dell'esecuzione (DEC), di verifica di conformità, il coordinatore per la sicurezza, i collaboratori tecnici che, supportano il Responsabile del Procedimento nelle sue attività nonché il personale amministrativo che partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alle attività connesse all'appalto e di supporto al RUP.

3. Lo stesso Dirigente che ha conferito gli incarichi di cui al comma 1, può, con propria motivata, determinazione, modificare o revocare l'incarico e/o integrare il gruppo di lavoro in ogni momento, stabilendo, sentito il RUP, in correlazione al lavoro eseguito, l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività parziali che i soggetti abbiano, eventualmente, svolto.

Art. 5

Ripartizione delle risorse del Fondo e prestazioni parziali

1. Le modalità di ripartizione degli incentivi sono effettuate secondo le percentuali di cui alle tabelle allegate dal numero 1 al numero 2:
2. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, è calcolato sull'importo dei lavori e/o servizi e/o forniture posti a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
3. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi salvo che trattasi di finanziamento esterno che, per effetto del ribasso

operato in sede di gara, venga rideterminato e ricalcolato in ribasso. In tale caso l'importo dell'incentivo sarà ricalibrato sul nuovo quadro economico effettivamente finanziato.

4. Qualora al personale degli Uffici dell'Ateneo sia affidata solo una parte delle prestazioni previste dall'articolo 113 del Codice, le quote relative alle prestazioni affidate all'esterno verranno detratte dall'ammontare dell'incentivo nella misura delle percentuali fissate per tali prestazioni dal precedente comma 4;
5. Tali quote costituiranno economie e potranno essere destinate alle finalità previste dalla legge.
6. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.
7. Lo stesso dipendente può essere chiamato a svolgere più ruoli o parti di esse in relazione alle peculiarità dei progetti, delle competenze e delle esigenze del servizio, e i relativi compensi verranno tra loro sommati al fine di determinare la percentuale di incentivo da riconoscere.

Art. 6

Criteria e modalità per la riduzione delle risorse finanziarie

1. Qualora si verificano incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del D.Lgs n. 50/2016, le risorse finanziarie relative al Fondo incentivante per ogni singolo lavoro, fornitura e servizio saranno ridotte nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto dei tempi di predisposizione delle procedure di bando per negligenza del personale incaricato e dei suoi collaboratori.
- b) mancato rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti contrattualmente, per cause imputabili al Direttore dei Lavori ovvero al Direttore dell'esecuzione e ai loro collaboratori;
- c) mancato rispetto dei tempi di predisposizione delle procedure di collaudo.

2. Nel caso di ritardato adempimento delle prestazioni di cui ai punti a), b) e c) del comma 1, sono applicate, per ogni giorno di ritardo, le seguenti penalità:

A) ritardi fino a 30 giorni: penalità dell'1% della quota di compenso relativa alla singola prestazione per la quale si è verificato il ritardo, calcolata per ogni giorno di ritardo;

B) ritardi superiori a 30 giorni: penalità del 2% della quota di compenso relativa alla singola prestazione per la quale si è verificato il ritardo, da applicare dopo il trentesimo giorno per ogni giorno di ritardo. In

tale caso l'amministrazione può revocare l'incarico ed affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultanti responsabili del ritardo.

3. Nel caso di incremento dei costi, di cui al comma 1, punto b), imputabile ad errore progettuale o all'operato del Direttore dei Lavori ovvero del Direttore dell'Esecuzione e ai loro collaboratori, è

applicata la riduzione del 20% alla quota di compenso relativa alla singola prestazione, se frazionabile, che ha prodotto l'aumento.

4. Nel caso di varianti in corso d'opera causate da evidenti errori o di omissioni del progetto esecutivo, non rilevate dal RUP in fase di validazione, che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, non si provvederà alla corresponsione dell'incentivo al Responsabile del Procedimento.

5. Le penalità per ritardi e maggiorazioni dei costi, si applicano a tutto il personale che partecipa a vario titolo alla ripartizione del Fondo incentivante per la fase interessata. Il loro importo costituirà economia di spesa e potrà essere destinato ad altre finalità eventualmente previste dalla legge.

6. In tutte le circostanze disciplinate dal presente articolo ove l'incentivo sia stato già corrisposto, anche parzialmente, l'Amministrazione provvederà al recupero delle somme non dovute.

7. I dipendenti dai quali l'Amministrazione dovrà recuperare somme non dovute per effetto del comma 6 che precede, a seguito di richiesta formale del Dirigente sono tenuti a rimborsare le somme percepite a titolo di compenso entro 30 giorni dalla richiesta stessa. In caso di inottemperanza l'Amministrazione procederà in via giudiziale con aggravio di spese. In ogni caso non potranno essere erogati ulteriori compensi a favore dei dipendenti inottemperanti fino a concorrenza delle somme non restituite.

Art. 7

Pagamento dell'incentivo

1. Ai fini del pagamento delle quote di incentivazione il RUP competente redige apposita relazione del procedimento di appalto di concerto con i Responsabili delle Unità Organizzative interessate indicando i nominativi e le specifiche attività svolte dal personale incaricato. La stessa relazione deve dare atto degli eventuali errori e maggiorazioni di tempi e costi previsti e formulare le proposte di pagamento adeguatamente motivate.

2. Il pagamento della quota di incentivazione, disposto con Decreto del Dirigente, sentito le Unità Organizzative competenti è erogato secondo le modalità riportate nella tabella di ripartizione allegata.

3. La liquidazione di tali somme dovrà avvenire entro il mese successivo alla data di trasmissione all'Ufficio liquidatore del relativo Decreto del Direttore Generale, previo perfezionamento dei connessi adempimenti contabili.

4. Gli incentivi e i compensi a qualsiasi titolo corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

5. Le eventuali somme in eccesso rispetto al predetto 50% costituiscono economie e potranno essere destinate ad altre finalità esplicitamente previste dalla legge.

6. In ogni caso le procedure di pagamento dovranno rispettare tempi, limiti e modalità previsti dagli articoli 63 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto sottoscritto in data 19 aprile 2018 in materia di costituzione, incremento e ripartizione del fondo del salario accessorio.

Art. 8

Entrata in vigore e revisione

1. Il presente Regolamento entra in vigore con la decorrenza prevista dal Decreto Rettorale di emanazione.
2. La disciplina del presente Regolamento produce effetti sulla liquidazione degli incarichi conferiti al personale coinvolto nelle attività messe in atto dopo il 19/4/2016, data di entrata in vigore del D.lgs 50/2016, per i quali ancora non sia stato costituito il gruppo di lavoro di cui al precedente articolo 4.

Fase di liquidazione compensi				
Responsabile del procedimento con collaboratori del gruppo di lavoro	%	All'affidamento dell'appalto	In base all'avanzamento dei lavori/servizi	A conclusione del collaudo
RUP (compreso validazione)	30%	10%	15%	5%
Verifica preliminare	7%	7%		
Supporto tecnico/amministrativo al RUP	10%	5%	3%	2%
Supporto giuridico/amministrativo fasi di gara al RUP	20%	15%	3%	2%
Direttore Lavori/DEC	20%		18%	2%
Assistenza alla D.L./DEC (Ispettore, Dir.Op., collaboratori tecnici e amministrativi)	7%		5%	2%
Collaudo e/o Regolare Esecuzione	6%		3%	3%

